

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione del Registro Unico Nazionale Obbligatorio OSS

RELAZIONE

Onorevoli

L'evoluzione tecnologica e scientifica che interessa il mondo della sanità italiana ha coinvolto non solo gli infermieri, ma tutti gli operatori che lavorano nel settore privato, sanitario e socio sanitario, con il conseguente riordino del sistema nel suo complesso. L'evidente carenza di infermieri ha determinato il ricorso a figure alle quali delegare gran parte del lavoro di cura «prettamente infermieristico»; in questo contesto si inserisce l'operatore socio-sanitario, sinteticamente denominato OSS, che è una figura professionale codificata dall'accordo Stato-regioni del 22 febbraio 2001;

l'OSS sostituisce le precedenti figure professionali che si occupavano di assistenza, sia nell'area tecnica (OTA) che nell'area sociale (ASA, OSA, ADEST e altre), come figura più completa, integrando funzioni, compiti e competenze delle due aree, in un unico iter formativo; il compito è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri bisogni fondamentali, finalizzate al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di benessere, promuovendone l'autonomia e l'autodeterminazione;

gli operatori socio-sanitari lavorano sia all'interno di strutture sanitarie (come ospedali, cliniche, asl), che nell'ambito di strutture sociali (centri diurni integrati, case di riposo, assistenza domiciliare, comunità di recupero, case famiglia, comunità alloggio, servizi di integrazione scolastica – carceri e altre), sia nel privato (rsa raa) e si trovano quindi a lavorare in collaborazione con professionisti dell'area sociale (assistenti sociali, educatori) e dell'area sanitaria (medici, infermieri, fisioterapisti), a seconda del campo in cui sono chiamati ad intervenire;

il titolo di operatore socio-sanitario viene conseguito in seguito alla frequentazione di un corso di qualifica teorico-pratico, le cui peculiarità e modalità variano da regione a regione. La Conferenza Stato-regioni indica come necessario ed imprescindibile il solo requisito della scuola dell'obbligo;

la formazione degli OSS è attualmente in una fase di disorientamento generale, si parla di una professione nascente, ma in realtà è evidentemente una professione trascurata, senza omogeneità, spinta ad adattarsi alle richieste dell'emergenza infermieristica che ha caratterizzato il Paese negli ultimi anni;

purtroppo, in Italia, per gli OSS si è diffusa una formazione disomogenea, il più delle volte incompleta e non aggiornata allo stato attuale della realtà sanitaria e sociale del nostro Paese. Percorsi di formazione - organizzati a livello regionale, ma anche da organizzazioni private, che hanno spesso il solo obiettivo di fornire agli iscritti il maggior numero di concetti nel minor tempo possibile, magari senza essere arricchiti da uno stage o da un tirocinio pratico, che invece sono fondamentali;

Si intravede l'opportunità di rivedere e ridefinire i rapporti tra i professionisti sanitari e gli altri operatori coinvolti nel processo di cura, al fine di garantire una assistenza globale e integra;

tutte le professioni che operano nell'ambito dell'assistenza dovrebbero essere regolamentate, definite e soprattutto riconosciute giuridicamente:

tenendo conto della necessità di stabilizzare queste figure s'intenda, nell'ambito delle proprie competenze, dare avvio alla predisposizione di un Registro Unico Nazionale degli operatori socio-sanitari, per fotografare lo stato attuale di questa professione nel nostro Paese, in quanto, la mancanza di una specifica normativa sulla formazione ha determinato un numero imprecisato di OSS sul territorio nazionale, andando anche ad un riordino della formazione sul reale fabbisogno, al fine di rendere omogenea, di concerto con le regioni, a livello nazionale, la formazione di questa importante figura, fornendo agli operatori tutte le competenze tecniche e relazionali richieste sulla base dei processi di sviluppo e di cambiamento in atto nel settore dell'assistenza sanitaria, anche a livello europeo.

I temi e problemi giuridici posti a riguardo attengono da un lato l'applicazione delle norme già vigenti dall'altro la necessità di fissare norme al funzionamento del nuovo sistema sanitario.

E' evidente che, se non s'interviene subito in materia, si rischia che la situazione produca una distorsione sul rapporto dell'utilizzo delle categorie coinvolte con un vuoto normativo e formativo.

Alla luce di quanto emerso nell'ultimo periodo con l'impatto della pandemia da Covid ha evidenziato l'importanza dell'operatore socio sanitario, svolgendo un ruolo fondamentale nella cura dei cittadini fragili e dei cittadini pazienti, sappiamo quali figure abbia sostituito od integrato ed il relativo percorso formativo, attualmente la mancanza di intervento e il mancato orientamento sta producendo una disfunzione di queste figure. Da ciò deriva la necessità di istituire il Registro unico Nazionale obbligatorio con il compito di assicurare il rispetto professionale anche quanto determinato dall'applicazione della legge 3/18 Lorenzin area socio sanitario e del DL 73/2021 ruolo socio sanitario.

Testo di legge

La presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi e finalità:

riconoscere l'alto valore sociale della professione di oss, quale forma di figura che opera nel sociale, privato, terzo settore, sanitario, prevalente nel rispetto delle altre professioni. L'iscrizione al registro unico nazionale obbligatorio, è condizione per superare la frammentazione derivante dalla presenza di molteplici elenchi regionali, e disciplinato in un riconoscimento maggiore che dovrà essere sancito da una legge nazionale e che vada nell'ottica di una costituzione di un collegio ordinario in un registro unico nazionale. Inoltre, il registro unico nazionale è una scelta innovativa finalizzata alla massima partecipazione.

Articolo 1 (istituzione del registro unico nazionale degli operatori socio sanitari)

1. Gli operatori socio sanitari di cui al precedente nonché a quanto prevede la legge 3/18 e DM 73/2021 che indicano che l'oss è un professionista rispetto a un operatore di interesse sanitario che è una figura del ruolo tecnico; vengono iscritti a domanda al registro unico Nazionale Obbligatorio presso il Ministero della Salute e sarà raggruppato in una affidata federazione nazionale degli operatori del settore maggiormente rappresentativa identificata maggiormente rappresentativa sulle indicazioni del decreto ministeriale.

Articolo 2 (condizione per l'iscrizione all'Anagrafe Nazionale)

1. Per iscriversi al registro unico è necessario: a) essere cittadino italiano o di uno stato dell'Unione Europea o di uno Stato in cui vige l'equiparazione. b) non avere riportato condanne penali passate in

giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio alla professione; c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Articolo 3 (modalità di iscrizione)

1 L'iscrizione al registro unico obbligatorio avviene predisponendo la domanda, da parte dell'operatore che ne ha le caratteristiche dopo aver conseguito al termine della formazione professionale il titolo attraverso un pagamento della tassa di iscrizione e ogni altro contributo tassa ove dovuto.

2 Hanno obbligo di iscrizione anche i nuovi profili professionali individuati come sociosanitari o sanitari che svolgono la medesima attività lavorativa intellettuale anche da libero professionista.

3 l'iscrizione al registro unico nazionale consente l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale Italiana, fatta salva diversa previsione di legge.

4 vengono eletti gli organi della professione (presidente – consiglio direttivo – la commissione del registro – collegio dei revisori)

Art 4

Il decreto medesimo deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le regioni entro 12 mesi dalla pubblicazione della legge devono istituire il registro unico regionale obbligatorio come da indicazioni della presente legge.

Art 5 Titolo conseguito all'estero

L'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali ascritte alla figura dell'operatore socio-sanitario da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri, è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della Salute con l'inserimento nel registro unico nazionale/regionale.

art 6

E' consentito il passaggio e l'iscrizione da una regione ad un'altra regione previa cancellazione attraverso il portale regionale con obbligo di risciversi nella regione di lavoro, determinate nel rapporto di lavoro, che dà luogo ad un riproporzionamento di provenienza in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti previsti per il diritto alla professione.

Art 7

Il registro sarà controllato e validato dalla figura del curatore de registro svolta dalla federazione nazionale maggiormente rappresentativa degli operatori del settore, che ha la predisposizione della conservazione e gestione del registro stesso laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi.

Il registro Unico Nazionale è pubblicato nel sito internet istituzionale, la mancata iscrizione nel registro preclude la possibilità di esercitare la professione.

Art 8

Le cancellazioni dal Registro possono avvenire a domanda dell'interessato oppure per cause che vietano l'esercizio della qualifica. Le sospensioni dall'esercizio della qualifica, possono essere determinate da provvedimenti giudiziari o disciplinari.

Articolo 9 . Registro unico Nazionale e Regionale della qualifica

Il registro unico nazionale della qualifica, articolato su base nazionale e regionale, ha l'obiettivo:

- Essere strumento di anagrafica dinamica dei qualificati;
- Essere strumento per la definizione del fabbisogno formativo della qualifica;
- Essere strumento per la verifica dei dati sia a livello nazionale che regionale;
- Essere strumento per studi osservazionali sull'evoluzione della qualifica;
- Essere strumento per l'accertamento di garanzia del titolo di qualifica.
- Essere strumento per la formazione continua (ecm- certificazione delle competenze)
- Essere strumento di deontologia e etica

Articolo 10

il disegno di legge non comporta nuovi o maggior oneri, in quanto la gestione dell'anagrafe è affidata alla federazione nazionale maggiormente rappresentativa degli operatori del settore il quale provvederà a detta gestione nell'ambito delle sue attuali e ordinarie dotazioni e in base alla normativa vigente che disciplina il trattamento dei dati personali.

Art 11

Per quanto non disciplinato dalla presente, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del codice di procedura civile e leggi collegate

26 luglio 2023

Federazione Nazionale Migep Stati Generali della professione oss

Minghetti Angelo - Loredana Peretto - Eleonora Teresa Orlando
Antonio Squarcella - Simone Rizzato – Daniel Onetti

